



## ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA, NONCHE' DI RIMOZIONE DI VEICOLO INCIDENTATO AI SENSI DELL'ART. 2028 DEL CODICE CIVILE E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI – CIG B3715F70E4

### **Articolo 1 – Oggetto del servizio**

I servizi richiesti sono:

- rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli disposti dalla Polizia Municipale di Gubbio ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 285/1992, nonché dell'art. 354 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- recupero o spostamento e custodia di quei veicoli che, pur in sosta regolare, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per tutelare la pubblica incolumità, anche con riferimento a motivi urgenti e contingenti;
- veicoli fatti rimuovere a tutela della proprietà privata come veicoli rubati o posti in custodia a disposizione dei proprietari/conducenti infortunati nel corso di sinistri stradali quando i proprietari o i terzi non siano in grado di assumerne la custodia ex articolo 2028 del Codice Civile;
- spostamento di veicoli a servizio di persone invalide per motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per tutelare la pubblica incolumità, anche con riferimento a motivi urgenti e contingenti.

### **Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio**

Il servizio di rimozione dei veicoli si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) l'intervento dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale addetto della Polizia Municipale;
- b) il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione entro e non oltre 20 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più breve o quello più veloce dalla depositaria al luogo dell'intervento e viceversa;
- c) i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro;
- d) il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi;
- e) la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, e rimozione ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestata da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Municipale per le formalità previste dall'art. 207 Codice della Strada;
- f) il pagamento delle spese di rimozione e custodia potrà essere effettuato direttamente presso la depositaria del concessionario affidatario del servizio;
- g) se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;
- h) il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli riconsegnati e quelli giacenti nella depositaria e con cadenza mensile dovrà comunicare alla Polizia Municipale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositaria e non ritirati.

### **Articolo 3 – Durata della concessione**

La concessione avrà durata triennale dalla data di stipula della convenzione

Alla scadenza della concessione, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa aggiudicataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà

assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 6 mesi (sei).

#### **Articolo 4 – Costo del servizio**

- a) Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune, per tutte le situazioni di cui all'Art. 1 del presente capitolato.
- b) Il valore presunto triennale della concessione è stimato indicativamente in € 15.000,00 oltre l'IVA ai sensi di legge;

Si precisa che la stima è meramente indicativa e presunta. Il concessionario quindi non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale né in caso di mancato raggiungimento dell'importo né in quello di superamento del medesimo, essendo il rischio operativo interamente in capo al concessionario ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 36/2023.

Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 5 – Requisiti del Concessionario**

I soggetti o ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 354, comma 1 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E.;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 od equivalente titolo autorizzativo;
- d) di avere nella propria disponibilità almeno 1 (uno) veicolo con le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e nell'art. 12 del D.P.R. 495/1992 regolarmente omologati;
- e) di essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per massimali indicati dal D.M. 401/98 art. 4;
- f) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- g) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- h) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso procedimenti per interdizione o inabilitazione;
- i) disporre di personale specializzato in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro;
- j) disporre di un'adeguata, idonea e sicura area per la custodia dei veicoli rimossi ubicata nel territorio del Comune di Gubbio;

#### **Articolo 6 – Condizioni di esecuzione**

Il Concessionario, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, dovrà assicurare:

- a) la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito nell'ambito del territorio comunale di Gubbio costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia per il deposito dei veicoli rimossi, da dimostrare prima dell'aggiudicazione, tramite la produzione di idoneo atto scritto attestante la disponibilità stessa;
- b) l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato e in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro;
- c) lo svolgimento del servizio **per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00** con obbligo di restituzione negli orari di apertura degli uffici della polizia locale e facoltà nei rimanenti orari;
- d) la tempestività dell'intervento, che non deve essere superiore ai venti minuti dal momento della chiamata, per garantire adeguate esigenze di celerità e efficienza del servizio.

- e) Il Concessionario, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione dovrà provvedere ad avvertire il Comando per informare l'utente della rimozione e del luogo ove si trova il mezzo.

### **Articolo 7 – Aggiudicazione e Stipula del concessione**

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà affidato ai sensi dell'art. 187 “*Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea*” del D.Lgs 36/2023. L'operatore economico aggiudicatario della concessione è tenuto a stipulare apposito accordo in forma di scrittura privata (lettera commerciale).

### **Articolo 8 – Documenti facenti parte integrante del concessione**

Formano parte integrante della concessione, ancorché non materialmente allegati alla stessa, il presente capitolato speciale e la dichiarazione dei requisiti richiesti.

### **Articolo 9 – Inizio dell'esecuzione**

L'esecuzione della concessione ha inizio dal giorno della stipulazione della stessa.

### **Articolo 10 – Obblighi generali del concessionario e del comune**

Il Concessionario dovrà espletare il servizio dettagliato all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto della concessione e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuto in particolare:

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso;
- ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'articolo 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale;
- ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico il tariffario approvato dalla Giunta Comunale e ad esibirlo a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- ad utilizzare per l'espletamento del servizio almeno 1 (uno) unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- a comunicare con tempestività al Servizio di Polizia Municipale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, nonché al personale addetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato dovrà attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Servizio di Polizia Municipale.

Presso il Servizio di Polizia Municipale è istituito un registro mantenuto costantemente aggiornato, dove sono riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate.

Il Concessionario dovrà inviare con cadenza mensile alla Polizia Municipale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositaria e non ritirati.

Il concessionario si impegna inoltre a soccorrere gratuitamente i veicoli appartenenti al Comune di Gubbio in caso di necessità per guasti, incidenti ecc.

### **Articolo 11 - Mancato recupero delle spese**

Nell'eventualità di sosta di veicoli rimossi, per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento ecc.) il Concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell'Amministrazione Comunale anche nei seguenti ulteriori casi:

- traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni

in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Municipale.

#### **Articolo 12– Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza**

- a) Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza della concessione, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro e del personale addetto.
- b) Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
- c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale è il solo responsabile.

#### **Articolo 13 – Sub-concessione**

E' fatto divieto al Concessionario, pena la risoluzione, di cedere o sub concedere la concessione.

#### **Articolo 14 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione**

- a) Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto della concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e della concessione medesima.
- b) Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
- c) Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

#### **Articolo 15 – Richiami e diffide in corso di esecuzione**

- a) Il Concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- b) Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
- c) Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del concessione.

#### **Articolo 16 – Responsabilità**

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti ed indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile.

#### **Articolo 17 – Penalità**

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le modalità penali di cui all'art. 126 del D.Lgs 36/2023:

- per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi, rifiuto della rimozione senza giustificato motivo): €120,00 per ogni richiamo o diffida;
- ritardo nella rimozione, senza giustificato motivo, oltre il termine stabilito ed entro 45 minuti € 32,00;
- ritardo nella rimozione, senza giustificato motivo, oltre 60 minuti dalla chiamata € 70,00;
- ritardo nella rimozione, senza giustificato motivo, oltre 90 minuti dalla chiamata è assimilato al rifiuto di eseguire la rimozione.

Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata (pec), indirizzata al domicilio legale indicato in concessione, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

### **Articolo 18 – Risoluzione della concessione**

Si procede alla risoluzione della concessione nei seguenti casi:

- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- per frode, grave negligenza ed inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- fallimento del Concessionario o cessazione dell'attività, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- ricorso alla sub-concessione o cessione della concessione senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale e dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione della concessione per colpa del Concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione per motivi di pubblico interesse.

### **Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione**

- a) La risoluzione della concessione viene disposta con atto dell'organo competente.
- b) L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).

### **Articolo 20 – Esclusione dell'arbitrato**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente capitolato e della relativa concessione, sarà deferita al Foro di Perugia.

### **Articolo 21 – Domicilio eletto**

Ai fini del servizio di cui si tratta il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale all'indirizzo pec che sarà indicato dal medesimo in sede di stipula della concessione.

### **Articolo 22 – Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il servizio di cui si tratta è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36.